



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA



AGENZIA  
DELLE  
DOGANE

*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO



# MANUALE OPERATIVO

Modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento (CE) n.338/97 e successive attuazioni e modificazioni.





*LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE OPERATIVO PRECISANO LE PROCEDURE DA SEGUIRE ED I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SULLE IMPORTAZIONI, (RI)ESPORTAZIONI, TRANSITI E TRASBORDI DEGLI ESEMPLARI VIVI O MORTI, NONCHÉ DELLE LORO PARTI O PRODOTTI DERIVATI, DELLE SPECIE SELVATICHE DI FLORA E FAUNA MINACCIATE DI ESTINZIONE, INCLUSE NEGLI ALLEGATI DEL REG. (CE) N° 338/97 DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 1996 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICAZIONI, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DI SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MEDIANTE IL CONTROLLO DEL LORO COMMERCIO.*

*Approvato nella conferenza dei servizi in data 7 maggio 2002.*

*Hanno curato la stesura del presente manuale:*

- *Maria Grazia Cotta, Antonio Maturani, Marco Pani  
MINAMBIENTE - Direzione Conservazione Natura*
- *Cinzia Bricca, Patrizia Mazzoni, Salvatore Piccirillo  
AGENZIA DELLE DOGANE*
- *Davide Barilà, Ugo Mereu, Elisabetta Morgante  
MIPAF - Corpo Forestale dello Stato*

*con la collaborazione del Ministero delle Attività Produttive*



Stampa a cura del Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES

## INDICE

### NORMATIVA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

<b>CAPO I</b>	NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO	PRE.1	(1/3)
<b>CAPO II</b>	ELENCO DELLE DEFINIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI DI ATTUAZIONE DELLA CITES	PRE.2	(1/2)
<b>CAPO III</b>	ELENCO DELLE DEFINIZIONI DOGANALI	PRE.3	(1/2)
<b>CAPO IV</b>	ABBREVIAZIONI	PRE.4	(1/1)

### ISTRUZIONI FORMALI

#### PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E LE VERIFICHE MERCEOLOGICHE

<b>1. PREMESSA</b>		1	(1/1)
<b>2. DOGANE ABILITATE, CON DETTAGLIO DELLE SEZIONI DOGANALI, ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA E DI RIESPORTAZIONE DI SPECIMEN</b>		2	(1/1)
<b>3. CONTROLLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE</b>		3	(1/2)
3.1 Istruzioni generali		3	(1/2)
3.2 Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MINAP, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAF		3	(1/2)
3.3 Controllo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza		3	(1/2)
3.3.1 <i>Controllo del certificato fitosanitario sostitutivo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione</i>		3	(1/2)
3.4 Controllo degli specimen che necessitano di notifica di importazione		3	(2/2)
<b>4. VERIFICA MERCEOLOGICA</b>		4	(1/2)
4.1 Istruzioni generali		4	(1/2)
4.2 Riconoscimento tecnico – specialistico degli <i>specimen</i>		4	(1/2)
4.3 Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico		4	(1/2)
4.4 Verifica di prodotti finiti composti da parti di <i>specimen</i>		4	(2/2)
<b>5. PROCEDURE FORMALI PER CONSENTIRE LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, LE RIESPORTAZIONI E I TRANSITI DEGLI SPECIMEN</b>		5	(1/9)
5.1 Introduzione di specimen nel territorio comunitario		5	(1/9)
5.1.1 <i>Specimen inclusi negli allegati "A" e "B" (licenza d'importazione)</i>		5	(1/9)
5.1.2 <i>Specimen inclusi negli allegati "C" e "D" (notifica d'importazione)</i>		5	(3/9)
5.1.3 <i>Specimen vivi- Casi particolari di trasferimento</i>		5	(3/9)
5.1.4 <i>Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi</i>		5	(3/9)



5.2	Esportazione e riesportazione	5	(4/9)
5.3	Transito	5	(5/9)
5.4	Casi particolari	5	(5/9)
5.4.1	<i>Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito)</i>	5	(5/9)
5.4.2	<i>Ingresso ed uscita nel territorio comunitario di specimen scortati da carnet A.T.A</i>	5	(6/9)
5.4.2.1	<i>Esportazione o riesportazione temporanea</i>	5	(7/9)
5.4.2.2	<i>Importazione temporanea</i>	5	(7/9)
5.4.2.3	<i>Merci destinate agli USA e Giappone</i>	5	(7/9)
5.4.3	<i>Carnet T.I.R.</i>	5	(7/9)
5.4.4	<i>Procedure doganali semplificate</i>	5	(8/9)
5.5	Merce destinata a negozi esenti da dazio (duty free shop)	5	(8/9)
<b>6.</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI PARTICOLARI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO</b>	6	(1/2)
6.1	Importazione	6	(1/2)
6.2	Esportazione	6	(2/2)
6.3	Riesportazione	6	(2/2)
<b>7.</b>	<b>ACCERTAMENTO DEL REATO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE E PROCEDURE SANZIONATORIE</b>	7	(1/2)
7.1	Accertamento di violazioni penali ai sensi della L.150/92 e s.m.	7	(1/2)
7.2	Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della L. 150/92 e s.m	7	(1/2)
<b>8.</b>	<b>DESTINAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEGLI SPECIMEN PRESENTATI IN DOGANA RISULTATI NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELLA CITES E DEL REG.(CE) N° 338/97</b>	8	(1/2)
<b>9.</b>	<b>CANALE VERDE</b>	8	(1/1)
<b>10.</b>	<b>CONTROLLI CONGIUNTI DOGANE/N.O.C.</b>	10	(1/1)
	<b>ELENCO MODELLI</b>		
	<b>ELENCO ALLEGATI</b>		
	<b>INDIRIZZARIO DI SERVIZIO</b>		





**ELENCO MODULISTICA IN USO PER LE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE  
MANUALE**

- Modello (DG.1):* Modulo di *richiesta intervento N.O.C.*
- Modello (DG.2):* Modulo di verbale di *accertamento.*
- Modello (DG.3):* Modulo di *trasmissione dati* relativo alle violazioni alle disposizioni della CITES e del Reg. (CE) n° 338/97.
- Modello (DG.4):* Schema *rapporto all'autorità amministrativa*
- Modello (DG.5):* Scheda *rilevamento mortalità* degli animali durante il trasporto
- Modello (DG.6):* Modello di verbale di *autorizzazione al trasferimento* di esemplari vivi presso le strutture di destinazione o in altre strutture idonee
- Modello (DG.7):* Modello di *richiesta di intervento* per riconoscimento
- Modello (DG.8):* Modello di verbale *consegna reperti*
- Modello (DG.9):* Modelli di *permessi e certificati* CITES conformi alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.
- Modello (DG.10):* Modello di *notificazione di importazione* conforme alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.
- Modello (DG.11):* *D.A.U.* – Documento Amministrativo Unico per le operazioni doganali
- Modello (DG.12):* Modello *Carnet A.T.A.*
- Modello (DG.13):* Modello *Carnet T.I.R.*



## ELENCO ALLEGATI

- Allegato (AL.1): Dogane abilitate alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione di specimen*
- Allegato (AL.2): Elenco Servizi Certificazioni CITES Periferici e Nuclei Operativi CITES*
- Allegato (AL.3): Elenco degli uffici del CFS individuati ai sensi del art.17 l.689/81*
- Allegato (AL.4): Elenco degli Stati Parte*
- Allegato (AL.5): Lista degli Stati che adottano il bollino di sicurezza sui permessi o certificati CITES*
- Allegato (AL.6): Elenco dei centri abilitati dalla Commissione Scientifica CITES ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l. 150/92 e s. m.*
- Allegato (AL.7): Elenco dei tecnici, indicati dalla Commissione Scientifica CITES, esperti del riconoscimento merceologico degli Specimen*
- Allegato (AL.8): Elenco delle pubblicazioni, approvate dal Servizio Certificazione CITES – MIPAF, che possono essere consultate per procedere al riconoscimento merceologico degli Specimen*
- Allegato (AL.9): Elenco paesi convenzionati A.T.A.*
- Allegato (AL.10): Elenco paesi convenzionati T.I.R.*
- Allegato (AL.11): Elenco dogane abilitate T.I.R.*
- Allegato (AL.12): Elenco dei Paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario.*



## NORMATIVA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI



## CAPO I

### Normativa comunitaria di riferimento

REG. (CE) n° <b>338/97</b> del Consiglio del 9/12/1996	<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. <b>L 61</b> 03/03/1997
REG. (CE) n° <b>2724/00</b> della Commissione del 30/11/2000	<i>che modifica il Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. <b>L 320/1</b> 18/12/2000
REG. (CE) n° <b>1579/01</b> della Commissione del 01/08/2001	<i>che modifica il Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. <b>L 209/14</b> 02/08/2001
REG. (CE) n° <b>1808/01</b> della Commissione del 30/08/2001	<i>recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. <b>L 250/1</b> 19/09/2001
REG. (CE) n° <b>2087/01</b> della Commissione del 24/10/2001	<i>che sospende l'introduzione nella comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatica</i>	G.U. COM. EU. <b>L 282/23</b> 26/10/2001
REG. (CE) n° <b>2476/01</b> della Commissione del 12/12/2001	<i>che modifica il Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. <b>L 334/3</b> 18/12/2001
REG. (CEE) n° <b>2913/92</b> del 12/10/1992	<i>Codice Doganale Comunitario</i>	G.U. COM. EU. <b>L 302</b> 19/10/1992
REG. (CEE) n° <b>2454/93</b> del 02/07/1993	<i>DAC - Disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/92</i>	G.U. COM. EU. <b>L 253</b> 11.10.1993



*Normativa nazionale di riferimento*

<b>D.P.R. n° 43</b> del 23/01/1973	<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale(T.U.L.D.)</i>	G.U. n° 80 28/03/1973
<b>Legge n° 874</b> del 19/12/1975	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES)</i>	G.U.n°49 24/02/1976
<b>Legge n°150</b> del 7/02/1992	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Reg. (CE) Nr.3626/82, e successive modificazioni, nonché indica norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Tale legge è stata modificata ed integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito con modificazioni nella Legge 13 marzo 1993, n.59.</i>	G.U. n° 44 22/2/1992
<b>Legge n°426</b> del 9/12/1998	<i>Nuovi interventi in campo ambientale</i>	G.U. n° 291 14/12/1998
<b>D. L. n° 275</b> del 18/05/2001	<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette</i>	G.U. n° 159 11/07/2001

*Altri atti amministrativi di riferimento*

<b>D. M. Ambiente</b> del 4/09/1992	<i>Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della Legge 7 febbraio 1992, n.150, concernente l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973.</i>	G.U. n° <b>210</b> 07/09/1992
<b>D. M. Ambiente</b> del 18/02/1994	<i>Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale</i>	G.U. n° <b>51</b> 03/03/1994
<b>D. M. Ambiente</b> del 19/04/1996	<i>Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</i>	G.U. n° <b>232</b> 03/10/1996
<b>D.P.R. n° 148</b> del 31/03/1988	<i>Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria</i>	G.U. n° <b>108</b> 10/05/1988
<b>D.Lgs., n° 300</b> del 30/07/1999	<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	G.U. n° <b>203</b> 30/08/1999
<b>D.M. Ambiente</b> del 26/04/2001	<i>Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi</i>	G.U. n° <b>111</b> 15/05/2001
<b>Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n° 5987</b> del 6/5/2002	<i>Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie</i>	G.U. n° <b>127</b> 01/06/2002

*Elenco delle definizioni dei Regolamenti Comunitari di attuazione della CITES usate nel presente manuale*

«*ESEMPLARE O SPECIMEN*», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto delle specie elencate negli allegati da A a D del Reg. (CE) N° 338/97 e s. m.; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

«*SPECIE*», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

«*OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI*», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

«*ESEMPLARI LAVORATI ACQUISITI DA OLTRE CINQUANT'ANNI*», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopra menzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

«*PAESE DI ORIGINE*», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente e da questo esportato;

«*NOTIFICA D'IMPORTAZIONE*», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) N° 338/97 e s. m., su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

«*INTRODUZIONE DAL MARE*», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

«*RILASCIO*», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

«*STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE*», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

«*LUOGO DI DESTINAZIONE*», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità. Nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

«*FINI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI*», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

«*RIESPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ*», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;

«*REINTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ*», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

«*COMMERCIO*», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

«*TRANSITO*», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

«*VERIFICHE ALL'INTRODUZIONE, ESPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE E AL TRANSITO*» il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per una analisi o un controllo approfondito.

«*DATA DI ACQUISIZIONE*», la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

«*DISCENDENTE DELLA PRIMA GENERAZIONE (F1)*», esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale; «*DISCENDENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE (F2)*» e «discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)», esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;

«*SOGGETTO ABITUALMENTE RESIDENTE NELLA COMUNITÀ*», il privato cittadino che abiti nella Comunità per almeno 185 giorni per ogni anno di calendario per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il suddetto soggetto e il luogo in cui vive.

*Elenco delle definizioni doganali usate nel presente manuale*

**INTRODUZIONE:** riguarda le merci terze introdotte nel territorio doganale comunitario che, prima di ricevere una delle destinazioni doganali previste dal CDC Reg.(CE) n. 2913/92, devono tempestivamente essere trasportate o in dogana o in uno dei luoghi consentiti, presentate all'Autorità doganale e formare oggetto di una dichiarazione, seppur sommaria, ai fini dell'identificazione delle merci stesse.

**DESTINAZIONI DOGANALI:** sono rappresentate sia dai regimi doganali, intesi come l'insieme delle formalità necessarie perché le merci conseguano la destinazione doganale assegnata:

- (a) l'immissione in libera pratica e l'importazione definitiva
- (b) il transito
- (c) il deposito doganale
- (d) il perfezionamento attivo
- (e) la trasformazione sotto controllo doganale
- (f) l'ammissione temporanea
- (g) il perfezionamento passivo
- (h) l'esportazione

sia dalle "altre destinazioni doganali" tra cui

- (i) la riesportazione

Ognuno di suddetti regimi è identificato con un codice ben definito apposto nella casella 1 e nella casella 37 della dichiarazione doganale.

- a) **LIBERA PRATICA:** è un regime doganale (art.79 CDC) che permette di attribuire la posizione di merce comunitaria a merci che non lo sono con l'assolvimento dei dazi e di tutte le misure di politica commerciale. L'IMPORTAZIONE definitiva, invece, è correlata all'immissione in consumo della merce terza in un dato Stato membro e comporta il pagamento dell'IVA e delle eventuali Accise oltre al pagamento dei dazi;
- b) **TRANSITO:** il regime di transito comunitario (art.91 CDC) è un sistema doganale di transito che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità delle merci non comunitarie ovvero comunitarie ma soggette a controllo doganale. Il transito comune è un sistema doganale di transito che consente la circolazione di merci comunitarie e non comunitarie tra la U.E., i Paesi EFTA (Svizzera e Norvegia) ed i Paesi Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca).
- c) **DEPOSITO:** il deposito doganale (art.98 CDC) è un regime economico sospensivo che consente di detenere, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno dell'UE (le diverse tipologie di deposito doganale sono elencate al punto 5.5.1);
- d) **PERFEZIONAMENTO ATTIVO:** è un regime doganale economico (art.114 CDC) che si sostanzia in una temporanea importazione ai fini della lavorazione o trasformazione del prodotto di base che poi sarà generalmente riesportato;
- e) **TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE:** è un regime doganale economico (art.130 CDC) per il quale le merci estere sono introdotte nel territorio doganale comunitario, in esenzione da dazi e dalle misure di carattere commerciale previste per quella data merce, per essere sottoposte ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato. A differenza del regime di perfezionamento attivo, i prodotti ottenuti saranno dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità e non riesportati;



- f) **AMMISSIONE TEMPORANEA:** è un regime doganale economico (art.137 CDC) che consente di utilizzare merci estere nel territorio doganale comunitario, in esonero totale o parziale dai dazi e senza assoggettamento a misure di politica commerciale, con la riesportazione delle merci tal quali fuori dell'UE, ad eccezione del loro normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto;
- g) **PERFEZIONAMENTO PASSIVO:** è un regime doganale economico (art.145 CDC) che consiste in una temporanea esportazione ai fini della lavorazione, di merce nazionale o comunitaria destinata ad essere reimportata;
- h) **ESPORTAZIONE definitiva o temporanea:** l'esportazione definitiva è un regime doganale (art.161 CDC) che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità consentendone così la commercializzazione nei Paesi terzi. L'istituto dell'esportazione temporanea non è contemplato dal CDC e dal DAC se non nelle forme del perfezionamento passivo e della disciplina del Carnet ATA (vedi par. 5.5.2);





## **CAPO IV**

### *Abbreviazioni*

**AG.DOGANE:** Agenzia delle Dogane

**C.F.S. :** Corpo Forestale dello Stato

**C.D.C. :** Codice Doganale Comunitario

**CITES:** denominazione in sigla della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con Legge 19 dicembre 1975, n° 874.

**D.A.C.:** Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario

**D.A.U.:** Documento Amministrativo Unico formulario utilizzato per la maggior parte delle dichiarazioni scritte secondo le disposizioni del CDC

**E.D.I.:** Electronic Data Interchange (procedura informatica di trasmissione dati)

**MIN.AMBIENTE:** Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio– Servizio Conservazione della Natura.

**MINAP:** Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Div.VIII

**MIPAF:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche - Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES Centrale

**N.O.C. :** Nucleo Operativo CITES del Corpo Forestale dello Stato presso gli uffici doganali abilitati.

**P.I.C. (procedura informatica CITES):** sistema informatizzato di controllo e verifica delle licenze e certificati previsti dal Regolamento(CE) n.338/97 e s.m..

**P.I.F. :** Posti di Ispezione Frontalieri, uffici veterinari periferici del Ministero della Salute.

**S.C.C. :** Servizio Certificazione CITES Periferico del Corpo Forestale dello Stato.

**SERVIZIO CITES CENTRALE:** Ufficio di Coordinamento CFS presso la Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche del CFS - Divisione II





**ISTRUZIONI FORMALI PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E LE VERIFICHE  
MERCEOLOGICHE**







## 1. PREMESSA

I controlli sono rivolti a determinare se gli *specimen* introdotti o (ri)esportati nel/dal territorio comunitario attraverso l'Italia sono in regola con le disposizioni della CITES e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione. A titolo generale, sono due le condizioni da verificare:

- a) le introduzioni e le (ri)esportazioni degli *specimen* sono consentite solo se è stata presentata documentazione conforme alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente;
- b) per gli *specimen* presentati per l'introduzione o la (ri)esportazione, deve risultare l'effettiva corrispondenza con la relativa documentazione CITES presentata.

Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra richiamate è ritenuta una violazione alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente: sono pertanto applicabili le sanzioni previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n° 150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ove ricorrenti, quelle previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali, D.P.R 43/73 e s.m..

In caso di accertata irregolarità, verbalizzata dal N.O.C. (*vedi modello DG.2*) l'Autorità doganale provvederà al sequestro degli *specimen* e a redigere informativa di reato consegnandone copia al N.O.C.; successivamente, quest'ultimo, qualora ne ravvisi la necessità, redigerà apposita annotazione di P.G. ai sensi dell'art. 357 C.p.p. per la competente Autorità Giudiziaria.

Per gli oggetti ad uso personale e domestico, giusto art.7, par.3 del Reg. CE 338/97 e s.m., così come attuato dagli artt. 27 e 28 del Reg. CE 1808/2001 e s.m., si applicano le disposizioni particolari riportate al successivo *paragrafo 6*.





## 2. DOGANE ABILITATE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE DEGLI SPECIMEN

Tutte le operazioni doganali relative agli *specimen*, devono esclusivamente essere svolte presso le dogane riportate *all'Allegato (AL.1)* del presente manuale (cfr. D.G. Dogane 27 ottobre 2000 e successivi provvedimenti sostitutivi e/o integrativi).

Qualora gli *specimen* in questione dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle indicate, l'Autorità doganale, previa acquisizione della richiesta di intervento ai fini CITES (*vedi modello DG.1*) resa dal detentore o proprietario degli *specimen*, provvederà ad inviare gli *specimen* medesimi, opportunamente sigillati, in cauzione presso la più vicina dogana abilitata; contemporaneamente il proprietario o il suo rappresentante autorizzato o l'eventuale detentore richiederà l'intervento inviando la stessa, a mezzo fax, al N.O.C. interessato.

Qualora espresse motivazioni lo richiedano, e in via del tutto eccezionale, il proprietario può richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata all'Agenzia delle Dogane ( Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici – Ufficio Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali - Via Mario Carucci 71, 00144 Roma), tramite la Dogana dove dovrà essere eseguita l'operazione. Qualora il precitato ufficio centrale ravvisi la possibilità di concedere l'autorizzazione, ne darà comunicazione alla dogana interessata e al Servizio CITES Centrale.

Quest'ultimo autorizzerà il N.O.C interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici, necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.



### **3. CONTROLLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE.**

#### **3.1 Istruzioni generali**

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione, ovvero l'introduzione sotto qualsiasi regime doganale, di uno *specimen* è consentita solo alle seguenti condizioni:

- ◆ presenza del permesso o del certificato CITES;
- ◆ conformità di tale permesso o certificato al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES, e delle normative comunitarie;
- ◆ presenza sui permessi o sui certificati CITES di timbro e firma dell'Autorità competente;
- ◆ presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente.

Sono stati riportati al *Modello (DG.9)* di questo manuale i modelli di permessi e certificati CITES conformi alle disposizioni della Convenzione di Washington e della regolamentazione comunitaria. E' tuttavia necessario precisare che tali modelli sono suscettibili di modifiche. In caso di dubbio sull'autenticità di un documento CITES emesso da un Paese terzo, potrà essere consultato direttamente il Servizio CITES Centrale.

#### **3.2 Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MINAP, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAF**

Poiché tali documenti sono rilasciati da Autorità nazionali, le verifiche sono di natura formale. Dovrà essere, pertanto assicurato che tali documenti siano formalmente validi ( timbrati e firmati dal personale autorizzato delle Amministrazioni interessate).

#### **3.3 Controllo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza**

Il controllo di tali documenti dovrà assicurare:

- ◆ che il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione siano la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ◆ che la data di scadenza del permesso o del certificato non sia superata;
- ◆ che lo scarico delle quantità effettivamente esportate sia stato effettuato dall'Autorità doganale dello Stato di origine o di provenienza;
- ◆ che il permesso o il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ◆ che siano presenti sul permesso o sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente, nonché il bollino di sicurezza, qualora questo sia adottato dallo Stato di origine o provenienza (*vedi elenco all'Allegato AL.5*).

E' necessario poi verificare che i dati riportati nel permesso di esportazione, o nel certificato di riesportazione, rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella licenza di importazione rilasciata dalla competente Autorità nazionale.

##### **3.3.1 Controllo del *certificato fitosanitario* sostitutivo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione**

Per le importazioni, esportazioni e le riesportazioni di *piante riprodotte artificialmente*, appartenenti a specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A, è prevista la possibilità di utilizzare un *certificato fitosanitario* in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione, che normalmente accompagnano gli *specimen*.



Qualora rilasciati da Paesi terzi, tali certificati fitosanitari sono ammessi in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione. La lista dei paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario è riportata *nell'allegato AL.12*.

Il certificato fitosanitario, utilizzato in luogo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione deve contenere il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus dell'allegato B riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono anche indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della CITES".

### **3.4 Controllo degli *specimen* che necessitano di notifica di importazione**

L'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) 338/97 e s.m. è subordinata alla presentazione di una notifica d'importazione (*vedi modello DG.10*).

Nel caso di *esemplari inclusi nell'allegato C* è obbligatoria la presentazione di un certificato di origine o di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati da un'autorità competente, o comunque di documentazione sostitutiva conforme ai requisiti della CITES, rilasciata dalla stessa Autorità.

I controlli su tali documenti seguiranno la procedura indicata al *par.3.3* nel caso del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione, mentre nel caso di presentazione di un certificato di origine, i controlli dovranno assicurare:

- ◆ che il certificato sia la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ◆ che la data di scadenza del certificato non ecceda l'arco temporale previsto dalla Convenzione (12 mesi);
- ◆ che il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ◆ che siano presenti sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente.

E' necessario poi verificare che i dati riportati nel certificato rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella licenza di importazione rilasciata dalla competente Autorità nazionale.





## 4. VERIFICA MERCEOLOGICA

### 4.1 Istruzioni generali

Durante le operazioni di verifica degli *specimen*, i controlli saranno rivolti soprattutto ad accertare che:

- ♦ i documenti presentati siano riferiti alla spedizione oggetto dei controlli medesimi;
- ♦ le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente corrispondenti agli *specimen* importati, esportati, riesportati o in transito;
- ♦ le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondenti agli *specimen* oggetto dei controlli;
- ♦ le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamente corrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES, nei modi di seguito indicati: nel caso di introduzione sotto qualsiasi regime doganale, le quantità di riferimento saranno quelle riportate nei dati di scarico doganale del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza; nel caso di esportazione o riesportazione, le quantità di riferimento saranno le stesse o minori di quelle riportate nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione rilasciato dalle Autorità nazionali.

All'atto dell'integrazione dei dati di scarico doganale sulla licenza di importazione o di esportazione, o sul certificato di riesportazione, dovrà essere, quindi, sempre verificato che:

- ♦ le quantità esportate o riesportate dall'Italia non eccedano quelle riportate sulla stessa licenza o certificato;
- ♦ le quantità importate in Italia siano quelle riportate nei dati di scarico doganale del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza.

In caso di assenza dei dati di scarico doganale, le quantità importate non devono comunque eccedere quelle riportate sui medesimi documenti CITES di (ri)esportazione.

Si precisa che, *per gli esemplari vivi*, al fine di assicurare il loro benessere, può esserne consentito il trasferimento presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, qualora la licenza di importazione MINAP sia assente ma in corso di rilascio o nel caso di difficoltà nell'identificazione degli *specimen* (*vedi par. 5.1.3*).

### 4.2 Riconoscimento tecnico - specialistico degli specimen

Il riconoscimento tecnico degli *specimen* deve essere curato dal personale dei Nuclei Operativi del CFS, istituiti presso le dogane abilitate (*vedi AL.1*).

Qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli *specimen*, il personale dei N.O.C. potrà prelevare campioni della spedizione secondo norma e avvalersi di esperti o strutture indicate dalla Commissione Scientifica CITES o ritenuti qualificati dal Min. Ambiente.

La richiesta di intervento dei sopra menzionati esperti deve essere indirizzata, via fax, al Servizio CITES Centrale del MIPAF, dal N.O.C. competente, utilizzando il modulo riportato al *Modello (DG.7)*.

### 4.3 Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico.

Per procedere alla verifica merceologica degli *specimen* presentati per l'importazione, la esportazione, la riesportazione o il transito, il personale del N.O.C. potrà consultare pubblicazioni scientifiche approvate unicamente dal Servizio CITES Centrale. A tal fine, è stato riportato *all'Allegato (AL.8)* l'elenco di tali pubblicazioni. Nel caso in cui ad uno *specimen* sia stato apposto un sistema identificativo di marcaggio mediante transponder, il personale del N.O.C. provvederà ad utilizzare il lettore in dotazione, distribuito dal Servizio CITES Centrale.





#### **4.4 Verifica di prodotti finiti composti da parti di *specimen*.**

Come misura semplificativa, può essere omessa l'operazione di verifica merceologica per quei prodotti finiti contenenti parti di specimen, come ad esempio cinturini da orologio, cinture, portafogli, scarpe e borse, *prevedendo delle verifiche merceologiche a campione*. E' facoltà del personale dei N.O.C. procedere o meno a tale verifica merceologica, dopo aver effettuato i prescritti controlli documentali.



## 5. PROCEDURE FORMALI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, LE RIESPORTAZIONI E I TRANSITI OVVERO L'INTRODUZIONE SOTTO QUALSIASI REGIME DOGANALE DEGLI SPECIMEN.

Preliminarmente è opportuno segnalare che è considerato dichiarante in dogana:

- a) il *proprietario* degli esemplari
- b) il *rappresentante* del proprietario che può essere:
  - I. un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario, nei limiti della procura ricevuta, munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo. Tale soggetto agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci;
  - II. lo spedizionario doganale, che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze;
  - III. il procuratore dello spedizionario doganale.

L'iter procedurale inizia con la presentazione al N.O.C. delle autorizzazioni previste dal Regolamento CE 338/97 ai fini della convalida.

L'autorizzazione, così convalidata, dovrà essere allegata al DAU che il proprietario o il suo rappresentante presenteranno successivamente in dogana.

La *dichiarazione doganale* può avvenire per iscritto o tramite il sistema EDI con l'utilizzazione del formulario DAU - (*vedi Modello DG.11*). In alcuni casi è ammessa dichiarazione verbale.

Tale documento istituito con il Reg. (CEE) 2913/92, è entrato in vigore dal 01.01.1994 e le sue modalità di utilizzo sono state stabilite dal Reg. 2454/93. Il DAU deve essere obbligatoriamente utilizzato in tutti i casi in cui un prodotto viene vincolato ad uno qualsiasi dei regimi specificati al *capo IV*.

La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dall'Autorità doganale dello Stato membro in cui sono esplesate le formalità e deve contenere i dati richiesti per ogni singola casella in relazione al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

All'atto della presentazione della dichiarazione in dogana, la stessa viene acquisita al sistema informatico ed al sistema di selezione dei controlli. Successivamente, il funzionario incaricato riporta i dati del sistema informatico, compreso l'esito della selezione del controllo, sul documento cartaceo. Per le dichiarazioni selezionate per il controllo documentale, il funzionario accerta la conformità dei dati riportati nella dichiarazione con la documentazione commerciale ad essa allegata.

In caso di controllo fisico, l'esame si focalizza oltre che sulla documentazione allegata alla dichiarazione doganale, anche sul tipo, composizione, origine, peso e quantità della merce.

### 5.1 – INTRODUZIONE DI SPECIMEN NEL TERRITORIO COMUNITARIO

#### 5.1.1 Specimen inclusi negli allegati "A" e "B" (licenza d'importazione)

L'importatore, o chi opera per suo conto (con rappresentanza diretta o indiretta), prima di presentare il D.A.U. *deve richiedere con apposito modello (DG.1) l'intervento del personale del N.O.C.*, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli *specimen* presentati per l'importazione, e alla vidimazione delle autorizzazioni compresa la compilazione dei dati relativi alla *"q.tà/massa netta"* e al *"numero degli animali deceduti"* di cui alla casella 27.



Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando il modulo riportato al *Modello (DG.2)*, e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ' DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di conformità*, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;

MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di non conformità*, il N.O.C. consegnerà all'Autorità doganale una copia del verbale e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo par. 7*.

Qualora invece *sia stata omessa, nei casi citati al precedente par. 4.4*, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione, indicando quanto segue:

VISTO PER LA VALIDITÀ' DOCUMENTALE	
luogo e data	timbro e firma

Il personale del N.O.C., dopo aver preso visione e accertata la validità del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, appone la seguente annotazione sull'originale del documento e lo consegna al proprietario o al suo rappresentante autorizzato aggiornando nel contempo la P.I.C.:

UTILIZZATO PER L'IMPORTAZIONE	
luogo e data	timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Autorità doganale, completerà la compilazione della casella 27 della licenza d'importazione, riportando i dati relativi al DAU emesso.

L'ufficio doganale deve infine trasmettere l'originale della licenza di importazione, unitamente all'originale del permesso o certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza al MINAP.

Il funzionario doganale restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della licenza di importazione.





### **5.1.2 - Specimen inclusi negli allegati "C" e "D" (notifica d'importazione)**

L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila le caselle da 1 a 13 dell'originale e della copia per l'importatore della notifica di importazione (*vedi Modello DG.10*) e, la presenta, unitamente alla documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione (obbligatoria nel caso di esemplari inclusi nell'allegato C), al N.O.C. che procederà, quindi, al controllo degli esemplari e della documentazione prodotta, e, dopo tale verifica redigerà apposito verbale di accertamento (*vedi Modello DG.2*). Dopo l'apposizione dei timbri del caso, l'originale e la copia per l'importatore verranno restituiti al richiedente per le successive operazioni doganali.

L'ufficio doganale deve trasmettere al N.O.C. territorialmente competente, per la relativa acquisizione agli atti, l'originale della notifica timbrata, assieme, se del caso, a quello del certificato di origine o del permesso-certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. Il funzionario doganale restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della notifica di importazione debitamente timbrata.

*Nel caso di non conformità*, una copia del verbale compilato dal N.O.C. e i predetti documenti, contenenti le annotazioni indicate *al par. 5.1.1* per il caso della licenza di importazione, dovranno essere consegnati all'Autorità doganale per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo par. 7*.

### **5.1.3 - Specimen vivi - Casi particolari di trasferimento**

Nel caso in cui, all'atto dell'importazione, sia assente ma in corso di rilascio la licenza d'importazione MINAP o vi siano difficoltà d'identificazione degli *specimen*, il trasferimento previsto al *4° capoverso del par. 4.1*, deve avvenire solo dopo aver sigillato e piombato opportunamente i colli o le gabbie di custodia degli esemplari, e previo deposito o garanzia, da parte del proprietario, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione e previo impegno scritto, dello stesso importatore, o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione dell'iter procedurale doganale. In tal caso, il personale del N.O.C., dopo aver sentito il competente Servizio CITES Centrale, dispone il trasferimento degli esemplari.

A tal fine l'Autorità doganale, d'intesa con il N.O.C., dovrà compilare apposito verbale, secondo lo schema riportato al *Modello (DG.6)*, provvedendo poi a consegnarne una copia all'importatore e a trasmettere il medesimo, via fax, al Servizio CITES Centrale.

### **5.1.4 - Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi.**

Ai sensi del Regolamento CE 338/97 e s. m., *qualsiasi esemplare vivo* incluso nella CITES che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto per le operazioni di transito o trasbordo, deve essere preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento. Inoltre, nel caso di animali, occorre conformarsi alla legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto (*norme I.A.T.A.*).

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionate secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente (*vedi successivo par. 7*).

In particolare ai sensi del *D.M. Ambiente del 18 febbraio 1994*, il monitoraggio della mortalità, durante il trasporto internazionale, di animali vivi di specie incluse negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97 e s. m., presentati per l'importazione, è effettuato dai N.O.C. *in collaborazione con i P.I.F.*, in opportune strutture atte al controllo delle spedizioni di esemplari vivi inclusi nella CITES. Questi acquisiscono e registrano i dati di monitoraggio di cui al modulo



riportato in allegato (*vedi Modello DG.5*) al presente manuale, che debitamente compilato è inviato in copia al Servizio CITES Centrale.

Il monitoraggio è ottenuto attraverso ispezione delle spedizioni in importazione di esemplari di animali vivi presso gli uffici doganali abilitati alle operazioni CITES

Il N.O.C. compilerà, seguendo la procedura descritta *nel par. 5.1.1*, la casella 27 della licenza di importazione, indicando, nei riquadri appositi, rispettivamente il numero totale di animali effettivamente importati (animali vivi e morti) e il numero degli esemplari, se vi sono, deceduti durante il trasporto, aggiornando, gli stessi anche con la P.I.C..

## 5.2- Esportazione, riesportazione

L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, *deve richiedere con apposito modello (vedi Modello DG.1) l'intervento del personale del N.O.C.*, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per l'esportazione o la riesportazione e alla vidimazione delle autorizzazioni, compresa la compilazione dei dati relativi alla "q.tà/massa netta" di cui alla casella 27.

Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando il modulo riportato al *Modello (DG.2)*, e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia n°2 e n°3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ' DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di conformità*, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;

MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma

*nel caso di non conformità*, il N.O.C. consegnerà all'Autorità doganale una copia del verbale e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo par. 7*.

*Qualora invece sia stata omessa*, nei casi citati al *precedente par. 4.4*, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale nello spazio bianco sottostante la casella 6 dell'originale e delle copie n. 2 e n. 3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, indicando quanto segue:

VISTO PER LA VALIDITÀ' DOCUMENTALE	
luogo e data	timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Autorità doganale completerà la compilazione della casella 27 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, riportando i dati relativi al DAU emesso.

L'ufficio doganale deve trasmettere la copia n° 3 della licenza al MINAP o la copia n° 3 del certificato di riesportazione al N.O.C., che la invierà all'ufficio C.F.S. che ha rilasciato il certificato.



Il funzionario doganale restituisce, infine, all'esportatore o al suo rappresentante abilitato, l'originale e la copia destinata al titolare (copia n° 2) della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione.

### 5.3 Transitio

Il transito e il trasbordo sul territorio di uno Stato, inteso esclusivamente ai fini della normativa CITES e non doganale (cfr. regime del transito comunitario/comune di cui al Capo III), ai sensi dell'articolo VII par. 1 del testo della Convenzione, non sono soggetti alla regolamentazione CITES. Con norma, di cui alla L. 150/92 e s.m. che recepisce l'art.16 del Reg. (CE) 338/97, *l'Italia ha invece sottoposto i transiti e i trasbordi sul proprio territorio allo stesso regime delle importazioni, esportazioni e riesportazioni.*

Ciò vuol dire che sugli specimen in transito (o trasbordo) vengono effettuati gli stessi controlli merceologici e documentali ai quali sono assoggettati gli specimen importati o (ri)esportati in Italia.

Verrà, quindi richiesto, con apposito modello (*vedi Modello DG.1*) l'intervento del personale del NOC, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per il transito.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica, il personale del NOC deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, rilasciata da competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione, prevista dalla CITES, e che corrisponde agli esemplari che questa accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare,

A seguito di tale verifica, il personale del NOC compila apposito verbale (*vedi Modello (DG.2)*, che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli specimen sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire il transito degli stessi specimen.

Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi par 7*).

### 5.4 CASI PARTICOLARI

#### 5.4.1 Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito):

Il deposito doganale è un regime economico sospensivo che consente di detenere merce non comunitaria all'interno dell'UE, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale.

I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia delle merci detenute "allo stato estero") e/o privati (dove il depositario custodisce merci "allo stato estero", proprie o di proprietà di un altro privato).

*I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:*

- I. *TIPO A* - la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario;
- II. *TIPO B* - la merce è custodita sotto la responsabilità di ciascun depositante;
- III. *TIPO F* - depositi gestiti dall'Autorità doganale.

Quando *i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante*, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

- IV. *TIPO D* - se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliamento e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
- V. *TIPO E* - se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
- VI. *TIPO C* - se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).



Prima di espletare le formalità doganali, deve essere richiesto l'intervento del personale del N.O.C. (vedi Modello DG.1) al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti o autorizzazioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, che deve necessariamente comprendere il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. compila apposito verbale (vedi Modello DG.2), che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli *specimen* sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire l'introduzione in magazzino degli *specimen* medesimi.

In ogni caso, non è consentita la permanenza nei magazzini degli *specimen* oltre la data di scadenza del predetto permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES. All'atto della presentazione degli *specimen* per l'importazione, dovranno essere assicurate le normali procedure indicate per consentire le importazioni indicate al precedente par. 5.1.

In caso di introduzione in deposito fiscale ai fini IVA, comportante, quindi, l'immissione in libera pratica, dovrà sicuramente essere presentata licenza d'importazione MINAP.

In tutti i casi precedentemente elencati, qualora venissero accertate infrazioni si procede così come previsto nel successivo paragrafo 7.

#### **5.4.2 - Ingresso ed uscita nel/dal territorio comunitario di specimen scortati da carnet ATA**

Il Carnet ATA (Temporary Admission) (vedi Modello DG.12) è un documento che realizza le stesse finalità dell'ammissione temporanea; con modalità diverse consente, pertanto, a merci terze o comunitarie di essere introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territorio doganale comunitario per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire di nuovo o reintrodotte "tal quali".

Esso è valido solo per i Paesi aderenti alla Convenzione ATA (vedi Allegato AL. 9) e per i Paesi che sono Parti contraenti della Convenzione di Istanbul.

Il Carnet ATA è composto da un libretto a matrice e figlia a stacco. Sulla copertina anteriore sono riportati il numero del carnet, l'Ente garante che lo ha rilasciato, gli estremi di identificazione del titolare, la validità dello stesso; oltre la copertina esso è composto da un numero variabile di fogli detti "volets" che riportano gli elementi essenziali del carnet stesso e soprattutto la descrizione; alla estremità inferiore dei volets vengono riportati dei tagliandi detti "souches".

Il carnet è coperto da una garanzia, il cui importo è indicato sul documento stesso.

Il Garante è il Bureau International d'Information des Chambres de Commerce rappresentato in Italia dall'Unione italiana delle Camere di Commercio. E' questo l'ente che rilascia il documento e che garantisce la merce ivi descritta; l'operatore interessato dovrà, pertanto, recarsi presso tale Ufficio per farsi rilasciare il carnet, previa prestazione di una cauzione.

Il carnet viene "acceso" presso l'Ufficio doganale di partenza. L'Ufficio doganale, al quale verranno presentati il carnet e la merce, controllerà la regolarità formale della documentazione e sostanziale della merce e verificherà l'esistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per consentire il vincolo della merce a tale regime.

L'Ufficio di partenza prende in carico il carnet nelle proprie scritture, ne fissa il termine per l'esecuzione e stabilisce l'itinerario.

Il carnet ha validità di un anno dalla data del suo rilascio.

Le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets A.T.A. sono quelle di cui all'allegato B (a disposizione presso l'Ufficio Estero), Reg. (CEE) 2454/93, art. 797.

Nel caso di transito nel territorio doganale comunitario le formalità verranno espletate all'entrata e all'uscita del territorio stesso. Si intende per utilizzo del carnet ai fini del "transito" il trasporto delle merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro situato nello stesso territorio; nel caso dell'attraversamento di un Paese terzo, le relative formalità vengono espletate presso le Dogane di uscita ed entrata nella Comunità.



Trasformazione in esportazione definitiva: qualora la merce venga venduta all'estero dovrà essere presentata alla Dogana che ha compilato il "volet" per l'esportazione temporanea una dichiarazione di esportazione e dovrà essere fatto invalidare il volet di reimportazione.

Ai sensi della CITES, ogni movimentazione di *specimen* necessita della prescritta documentazione, quindi licenze/certificati di (ri)esportazione e licenze di importazione, non prevedendosi eccezioni per le spedizioni che invece rientrano in una procedura particolare dal punto di vista doganale, come ad esempio spedizioni scortate da carnet ATA e TIR.

#### **5.4.2.1 - Esportazione o riesportazione temporanea**

Lo *specimen* nei suoi spostamenti extracomunitari, è accompagnato dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, che riporterà nelle annotazioni particolari il testo: "Specimen (ri)esportato temporaneamente con Carnet Ata nr...". Lo specimen (ri)esportato temporaneamente e rientrato in Italia, non produce contabilizzazione di quantità importata o riesportata, e pertanto non dovrà essere scaricato nella P.I.C.

I Nuclei provvederanno ad effettuare le previste operazioni di controllo documentale e merceologico.

Nel momento in cui che la ditta chieda la chiusura del Carnet, la dogana ne darà comunicazione al N.O.C., che provvederà ad effettuare le necessarie operazioni di controllo, e qualora verifichi il mancato rientro di parte o tutti gli specimen riesportati con Carnet Ata, provvederà ad informare il Servizio CITES Centrale, che effettuerà il relativo scarico nella P.I.C..

#### **5.4.2.2 - Importazione temporanea**

In considerazione della natura semplificata della procedura del Carnet Ata, fermo restando l'accertamento quantitativo e qualitativo degli specimen, i N.O.C. autorizzeranno le operazioni di importazione mediante apposizione di un visto di conformità degli specimen sul certificato di (ri)esportazione del paese di provenienza. In alternativa, e obbligatoriamente nel caso la Ditta intendesse cedere parte degli specimen sul territorio comunitario, la Ditta interessata dovrà richiedere una licenza di importazione e contestualmente un certificato di riesportazione per gli specimen che dovranno essere rispediti nel paese di provenienza.

#### **5.4.2.3 - Merci destinate agli USA e Giappone**

Nel caso di *specimen* diretti negli USA ed in Giappone, applicando questi due Paesi in modo rigoroso le disposizioni della Convenzione senza prevedere eccezioni, anche per specimen a seguito di CARNET-ATA dovrà essere verificata la presenza della documentazione completa.

Quando gli specimen rientrano in Italia, la Ditta dovrà presentare al N.O.C. il certificato di riesportazione rilasciato dal paese di provenienza, unitamente alla copia destinata al titolare del certificato di riesportazione utilizzato per l'espletamento delle formalità doganali di uscita dall'Italia.

Successivamente il N.O.C., effettuati i controlli di rito e annullato lo scarico del certificato di riesportazione effettuato all'atto dell'uscita, apporrà sul predetto certificato estero di riesportazione i timbri di conformità di cui al *par. 5.2.*

Il certificato, così vistato, sarà riconsegnato alla ditta per l'espletamento delle successive formalità doganali.

#### **5.4.3- Il carnet T.I.R. (Transports Internationaux Routiers)**

Il Carnet TIR (*vedi Modello DG.13*) è un documento doganale internazionale che semplifica le procedure all'attraversamento delle frontiere concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura di carico". Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o

contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi applicabili all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, in casi straordinari ed, in particolare, in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali e i N.O.C. possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici intermedi secondo le consuete procedure di verifica documentale e controllo merceologico. Per gli stessi motivi, i N.O.C. possono chiedere all'Autorità doganale di procedere a controlli documentali e merceologici di rito.

Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso Paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR. (vedi elenco Allegato AL.10) e attraverso le dogane abilitate TIR (vedi elenco Allegato AL.11)

#### **5.4.4 - Procedure doganali semplificate**

Al fine di semplificare le formalità doganali, senza tuttavia pregiudicare la regolarità delle operazioni, alcuni operatori, autorizzati ai sensi dell'articolo 76 CDC, possono effettuare le operazioni di importazione nel territorio doganale delle merci scortate da documento di trasporto internazionale, omettendo adempimenti e formalità di confine, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art.127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili.

L'operatore autorizzato ad effettuare operazioni secondo le procedure semplificate, comunicherà, con un anticipo di almeno due ore, all'ufficio doganale di importazione, l'arrivo della spedizione. L'ufficio doganale interessato potrà, qualora lo ritenga necessario, effettuare controlli fisici sulle operazioni stesse. Successivamente, entro un mese da tale data, l'operatore stesso presenterà dichiarazione doganale sulle quale l'ufficio doganale potrà effettuare controlli documentali.

*Si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 548/92, dalle circolari del Dipartimento delle dogane n. 153 e 26/D, rispettivamente del 7.5.1993 e del 18.2.2000, le operazioni afferenti merci che necessitano di autorizzazione MINAP-CITES, sono escluse dal regime semplificato di cui al presente paragrafo.*

#### **5.5 - Specimen destinati ai negozi esenti da dazio (duty free shop).**

I duty free shop sono negozi speciali, previsti dall'articolo 128 del DPR n.43/73, che pongono in vendita prodotti, allo stato estero, esenti da tributi, destinati a viaggiatori diretti verso Paesi terzi.

La fine del regime provvisorio previsto dagli artt.16, comma 3, e 52 del D.L. 331/93, conv. nella L. 427/93, ha comportato, anche in attuazione alla Convenzione di Schengen, la diversificazione dei regimi fiscali applicabili ai predetti negozi creando, di fatto, due diverse situazioni operative secondo l'area in cui gli stessi sono ubicati.

Nell'area "Schengen", riservata a viaggiatori diretti a Paesi Comunitari aderenti alla Convenzione, la fine del regime provvisorio sopra richiamato ha modificato sostanzialmente la natura di tali punti vendita, che ora devono essere gestiti come normali esercizi commerciali e devono movimentare merce ad imposta assolta.

Nell'area "extra Schengen", destinata a viaggiatori diretti verso Paesi terzi, in cui transitano anche quelli diretti ai Paesi Comunitari non aderenti alla Convenzione di Schengen,



l'acquisto di prodotti, da parte di questi ultimi, non dà luogo ad alcuna esenzione fiscale, con conseguente obbligo di assolvimento dei tributi dovuti.

In applicazione delle disposizioni del Reg.(CE) 338/97 e s.m. di attuazione nella Comunità Europea della CITES, per quanto riguarda le modalità di introduzione, nei duty free shops operanti nella c.d. "area extra Schengen", di specimen inclusi nell'Allegato B del citato regolamento, si precisa che :

- ♦ l'introduzione di specimen comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX1 intestata al fornitore nazionale. Per la vendita ai viaggiatori destinati verso paesi terzi di detta merce, è previsto un certificato CITES di (ri)esportazione ad uso turistico, che rilasciato per singolo *specimen* scorterà l'intera quantità indicata nella bolletta EX1.
- ♦ l'introduzione di specimen extra comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX1 intestata al gestore. La quantità di *specimen*, indicata nella bolletta EX1, sarà scortata dal permesso o certificato di (ri)esportazione, in originale, rilasciato dal paese di origine o provenienza.

Per *specimen* acquistati da tutti i viaggiatori che ricadono nella casistica della movimentazione all'interno della Comunità è richiesto che sia prodotta una prova sufficiente della loro legale acquisizione mediante documentazione che permetta di individuare i riferimenti della legalità dell'importazione dal punto di vista CITES.



## 6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO (come gli oggetti in avorio, le borse, le scarpe ecc.),

Giusta deroga prevista dall'art.7, par.3 del Reg. (CE) 338/97 e s.m., per l'importazione e la (ri)esportazione di oggetti personali e domestici, così come definiti al *Capo II - Definizioni* - del presente manuale, si applicano delle procedure diverse da quelle precedentemente descritte al *par. 5*.

Tali procedure, che non si applicano *agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione, vale unicamente per esemplari, compresi i trofei di caccia*, che facciano parte:

- ♦ del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un Paese terzo,
- ♦ dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un Paese terzo all'interno della Comunità in caso di importazione, o dalla Comunità ad un Paese terzo in caso di (ri)esportazione, o che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

La deroga prevista per gli oggetti personali e domestici *non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A* dello stesso regolamento qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un *soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza*. In caso di *esportazione* non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B.

*Le procedure relative al controllo dei documenti* restano quelle indicate al precedente *paragrafo. 3*.

*Le procedure formali per consentire le importazioni e le (ri)esportazioni* restano quelle indicate al precedente *paragrafo. 5*.

Ai sensi dell'articolo 27, par. 5, e dell'articolo 28, par. 4, del Reg. (CE) n. 1808/01, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità e per l'esportazione o la riesportazione delle *seguenti voci* dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione:

- a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes spp*) fino ad una quantità massima di *250 grammi per persona*;
- b) bastoni della pioggia di *Cactaceae spp* fino ad un massimo di *tre per persona*.

Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di *specimen* che non siano oggetto di uso personale e domestico, anche se destinati agli usi personali o domestici, sono regolamentate, tranne nei casi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg.(CE)338/97 e s.m. restando valide pertanto le procedure formali indicate al precedente *par. 5* per consentire le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni e i transiti dei medesimi.

### 6.1 Importazione

Residenti nella Comunità Europea: le importazioni degli oggetti di uso personale appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 e s.m. sono consentite previa presentazione della prescritta documentazione CITES rilasciata dallo Stato di origine o provenienza.

Per la prima introduzione nella Comunità, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, così come definito al *Capo II* del presente manuale, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B





del Reg. (CE) n. 338/97e s. m., non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione. In questi casi i N.O.C. autorizzeranno l'importazione sulla base dei documenti in possesso del detentore dello specimen, ovvero l'originale del permesso-certificato di (ri)esportazione CITES emesso dal Paese di origine o provenienza.

Per la reintroduzione nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se viene presentata la «copia per il titolare», debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia del permesso o certificato CITES del paese di origine o provenienza di cui all'art. 27, par. 3 Reg. (CE) 1808/01, oppure se viene fornita la prova che gli specimen sono stati acquisiti nella Comunità.

Sono in deroga invece le importazioni e reimportazioni di *specimen* di Allegato C e D.

Non residenti: si applica la deroga così come sopra indicato e nessun documento è richiesto.

## 6.2 Esportazione

Residenti nella Comunità Europea: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C (nessun documento è richiesto).

Non residenti: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C.

## 6.3 Riesportazione

Residenti nella Comunità Europea: per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del reg. (CE) n. 338/97 e s. m., non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o copia di licenza di esportazione extracomunitaria di cui all'art.27, par. 3 Reg. (CE) 1808/01, oppure se si fornisce la prova che gli specimen sono stati acquistati nella Comunità.

Non residenti: si applicano le deroghe. Nessuna documentazione è richiesta.

***Le importazioni e (ri)esportazioni di oggetti di uso personale effettuate senza la prescritta documentazione, tranne nei casi in deroga o deroga parziale, sono punite con sanzione amministrativa e, nel caso dell'importazione, con la confisca degli oggetti, secondo la procedura descritta al paragrafo 7.***

*Sarà cura dei N.O.C., congiuntamente all'Autorità doganale, ferme restando la discrezionalità e le valutazioni da effettuare caso per caso, data l'assenza di una precisa individuazione normativa, prestare la massima attenzione nell'accettare dichiarazioni di uso personale.*



## **7. ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE E PROCEDURE SANZIONATORIE**

Le violazioni alle disposizioni del Reg. (CE) n.338/97 e s.m., del Reg.(CE) n.1808/2001 e s.m. e Reg. (CE) n.2087/2001 e s.m. sono punite secondo quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora si configurino anche altre violazioni, quali quelle alla normativa doganale, si applicano anche le sanzioni previste dalle disposizioni contenute nel TULD (D.P.R.n.43/1973).

Poiché è previsto, ai sensi della CITES, che ogni Stato Parte informi il Segretariato Generale CITES di Ginevra (Svizzera), organo internazionale di controllo dell'applicazione della CITES, di qualsiasi violazione alle disposizioni della Convenzione, è necessario che i N.O.C. trasmettano tempestivamente al Servizio CITES Centrale, utilizzando il modulo riportato *al Modello (DG.3), idonee notizie relative al caso accertato*, indicando il tipo di violazione, gli *specimen* interessati, le destinazioni o gli Stati di provenienza degli *specimen* medesimi. Per ovvie ragioni, non dovrà essere indicato alcun nominativo di persone o ditte interessate, direttamente o indirettamente, dal relativo provvedimento giudiziario.

### **7.1 Accertamento di violazioni penali ai sensi della Legge n . 150/92 e s.m.**

A seguito del verbale di accertamento (*Modello DG.2*) redatto dai N.O.C., con esito non conforme, l'Autorità doganale provvederà al sequestro degli *specimen* e a redigere informativa di reato, ai sensi dell'art.347 C.p.p., consegnandone copia al N.O.C.. Successivamente, qualora *quest'ultimo ne ravvisi la necessità, redigerà apposita annotazione di P.G.* ai sensi dell'art.357 C.p.p.

### **7.2 Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della legge 150/92 e s.m.**

A seguito del verbale di accertamento con esito non conforme, l'Autorità doganale provvederà a redigere gli atti previsti dalla normativa (*verbale di contestazione e sequestro, identificazione ed elezione del domicilio del contravventore, etc.*) trasmettendo gli stessi agli Uffici del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, Autorità amministrativa competente ai sensi della Legge n. 689/81, art.17 (*vedi elenco all'Allegato AL.3*).

Per le notificazioni degli atti si rammenta che, oltre alle modalità previste dagli art.137 e segg. del C.p.c., secondo quanto disposto dalla legge 20 novembre 1982, n.890 - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari - ogni comunicazione con le parti deve essere fatta per iscritto con raccomandata a/r o mezzo equipollente, ove non altrimenti disposto dalla normativa (caso dei passeggeri in transito).

Per gli oggetti che si è tentato di introdurre illegalmente è disposta la confisca dal Corpo Forestale dello Stato, secondo la vigente normativa (*vedi paragrafo 8*).

## 8. DESTINAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEGLI SPECIMEN PRESENTATI IN DOGANA RISULTATI NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE.

L'art. 4 della Legge 150/92 e s.m. dispone sempre, nel caso di violazione dei divieti imposti dalla normativa CITES e dal Reg. (CE) N°. 338/97 e s.m., *la confisca* degli *specimen*.

Per gli *specimen vivi confiscati*, è previsto il loro rinvio, a spese del detentore, allo Stato esportatore, o l'affidamento, a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES.

In tutti gli altri casi, gli *specimen* devono essere acquisiti dal Servizio Centrale CITES che ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici, salva diversa determinazione della Commissione Scientifica CITES.

Possono presentarsi differenti situazioni:

- ♦ a seguito della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione sono confiscati;
- ♦ in attesa della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione sono mantenuti sotto sequestro;
- ♦ gli *specimen* sono caduti in abbandono.

Mentre nella prima condizione non ci sono dubbi sulla definitiva destinazione degli *specimen* confiscati in quanto applicabile la disposizione dell'art.4 comma 1 della Legge 150/92, nelle restanti circostanze è necessario fare alcune precisazioni, che di seguito si riportano:

- specimen sottoposti a sequestro penale: in tal caso, l'Autorità doganale dovrà nominare un custode giudiziario individuabile o nel N.O.C. o in caso di indisponibilità di quest'ultimo, in persona dallo stesso indicata, consegnandogli gli *specimen* sequestrati in attesa di definizione del procedimento. Di tale nomina dovrà essere informata, preventivamente, l'Autorità Giudiziaria.
- specimen sottoposti a sequestro amministrativo: l'Autorità doganale affiderà gli *specimen* sequestrati in custodia al N.O.C., riportando contestualmente tale provvedimento di custodia nel verbale di sequestro.

Nell'eventualità di un sequestro di *esemplari vivi* i N.O.C., sentito il Servizio Centrale CITES, potranno consegnare gli *specimen* per la custodia, a titolo gratuito, alla struttura zoologica o botanica più vicina alla sede doganale in grado di ricevere temporaneamente gli esemplari e curarne il loro mantenimento.

specimen caduti in abbandono: a seguito di richiesta dell'Autorità Doganale, il N.O.C. redigerà verbale di non conformità, qualora non l'avesse già fatto nell'ambito delle attività previste al *successivo par. 10*. Successivamente la stessa Autorità doganale provvederà a redigere le verbalizzazioni penali previste dalla normativa vigente. Gli *specimen* sequestrati seguono lo stesso iter di cui al precedente comma sugli *specimen* sottoposti a sequestro penale.

In tutti i casi sopra riportati, la procedura da seguire per l'acquisizione degli *specimen* da parte dei N.O.C., a seguito di consegna da parte dell'Autorità Doganale, prevede la redazione di un apposito verbale di consegna, comprendente l'elenco degli *specimen* medesimi con riferimento dello stato giuridico e dei relativi atti.



Tutto il materiale preso in carico *a seguito di confisca deve essere trasferito* al Magazzino Reperti del Servizio CITES Centrale per la necessaria registrazione e conservazione.

Nel caso di *specimen* sequestrati e consegnati dall'Autorità Doganale in custodia ai N.O.C., questi ultimi qualora lo ritengano necessario, potranno consegnare tali reperti al Magazzino Reperti del Servizio CITES Centrale.

I dati relativi a tali *specimen* che saranno consegnati al Servizio CITES Centrale dovranno essere inseriti dai NOC nell'apposito "*database-reperti*"; la relativa stampa (*vedi modello DG.8*) accompagnerà gli stessi.

Sia per gli esemplari vivi che per i morti, loro parti e prodotti derivati, oggetto del provvedimento di confisca e iscritti negli allegati B e C, è prevista, sentita la Commissione Scientifica CITES, la vendita mediante asta pubblica.





## 9. CANALE VERDE

Dal 1° febbraio 1999, è stato attivato *un sistema di controllo doganale* basato sull'analisi dei rischi ed integrato da elementi di casualità, attuativo di raccomandazioni Comunitarie e internazionali (Convenzione di Kyoto sull'armonizzazione e facilitazione delle procedure doganali), meglio noto come Canale verde.

Tale procedura prevede la gestione totalmente informatizzata dei movimenti doganali in base alla quale vengono apposte in modo automatizzato, al momento della accettazione della dichiarazione doganale, le seguenti sigle identificative del circuito di controllo: NC, per indicare che l'ufficio doganale non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (*canale verde*); CD, per indicare che il controllo avviene limitatamente alla dichiarazione presentata e alla relativa documentazione (*canale giallo*); VM, per indicare che, oltre al controllo documentale, l'ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci (*canale rosso*).

Le dichiarazioni con la dicitura NC vengono messe a disposizione degli operatori senza nessun ulteriore adempimento o controllo.

Per tutti gli ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui meccanismi di selezione operati nell'ambito del circuito doganale di controllo si segnalano la nota n.1268/XI/SD del 28.5.1999 e n. 2771/XI/SD del 20.7.1999 dell'Agenzia delle Dogane, nonché le circolari n. 4795 del 20.6.1999 e n.8634 del 4.12.2001

*Per quel che concerne le merci tutelate dalla CITES, la procedura corretta prevede la presentazione della richiesta di operazione doganale all'Ufficio appositamente designato dal Direttore dell'ufficio doganale, ove il funzionario doganale prenderà visione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e vidimate dal N.O.C., procedendo allo scarico delle autorizzazioni stesse.*

Successivamente, la dichiarazione doganale verrà trattata nell'ambito del circuito doganale di controllo, il cui esito determinerà l'eventuale tipologia di controllo ( documentale o fisico o nessuno) cui assoggettare la merce oggetto di dichiarazione.

*Il mancato rispetto, da parte del dichiarante, della normativa in vigore e dell'uso legittimo e corretto delle licenze di importazione, esportazione, etc., è sanzionato secondo norma di legge.*

Infatti, la presentazione della merce per lo sdoganamento tramite la procedura del "*canale verde*", con le relative indicazioni riportate nel DAU non implicano assunzioni di responsabilità da parte dell'addetto al terminale, se non per quanto attiene l'esatta indicazione delle sigle del circuito selezionato.

*E' responsabilità dell'operatore economico utilizzare nel DAU i codici tariffari specifici individuati per le merci CITES. Qualora ciò non avvenga, si procederà secondo norma di legge (vedi par. 7 - 8).*





## 10. CONTROLLI CONGIUNTI DOGANE/N.O.C.\_

Gli uffici doganali (Direzione Regionali) ed il C.F.S. (N.O.C.) *valuteranno periodicamente*, anche a seguito di segnalazioni, la possibilità di richiedere *controlli congiunti* su particolari spedizioni di merce ritenuta a rischio di frode CITES, anche con l'eventuale utilizzo di apparecchiature radiografiche in dotazione all'Agenzia delle dogane.

Resta inteso che ogni qualvolta l'autorità doganale abbia dubbi che la merce presentata per le formalità doganali, possa essere inclusa in uno degli allegati del Reg.(CE) n° 338/97 e s. m. *deve avvalersi della collaborazione tecnica del N.O.C.* La *suddetta collaborazione tecnica* del N.O.C. è altresì opportuna nell'ambito dei *controlli ai viaggiatori*.

